



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 33 DEL 09/04/2026

OGGETTO:

RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PC UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. BB2FA8A936

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 03/06/2025, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio amministrativo-contabile;
- con delibera di Consiglio comunale n. 34 in data 16/12/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

Atteso che è scaduta la licenza antivirus relativa ai pc dei vari uffici;

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui al titolo I del D.Lgs. n. 36/2023;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che:

non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire:

è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018);

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rinnovo licenza antivirus pc uffici comunali;
- l'oggetto del contratto è acquisto licenza antivirus;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e trasmissione al creditore via PEC;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute nell'offerta presentata dalla ditta e registrata al prot. 1188 del 08/04/2026;
- il criterio di affidamento è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Acquisito il C.I.G. BB2FA8A936 attraverso l'interfaccia web messa a disposizione dalla P.C.P.;

Visto il preventivo presentato dalla ditta DNS Informatica Sas con sede in Romentino (NO) – Via Ticino,51 – P.I. 01772600035 con nota prot. di arrivo n.1188 del 08/04/2026 per la fornitura di antivirus Cyber Protection al costo di € 154,80 + IVA;

Di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio in oggetto;

Visto il DURC REGOLARE in data 18/03/2026 INAIL_53362919 (scadenza 16/07/2026);

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., la fornitura della licenza antivirus per 12 mesi, alla ditta DNS Informatica Sas, avente sede legale in Romentino (NO) in Via Ticino n. 51 (P.IVA 01772600035);

2) DI IMPEGNARE la spesa di € 188,86, IVA compresa, al cap.1043/1 Missione 1 programma 11 macroaggregato 103 del bilancio 2026;

3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
CONTABILE

Firmato Digitalmente
Rag. Anna Benedetti